

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DALVIT, SPAGNOLLI, BERLANDA, BERTHET, VOLGGER, MORANDI, TREU, BATTISTA, NOE', BURTULO, SERRA, GIRAUDO, ALESSANDRINI e MONTINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 NOVEMBRE 1971

Interpretazione autentica dell'articolo 56, terzo comma, del regio-decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, che approva il testo unico della legge del registro

ONOREVOLI SENATORI. — Il regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, contenente il « Testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili », stabilisce all'articolo 156 che « può essere accordata ai concessionari la esenzione del diritto proporzionale di registro e l'applicazione del solo diritto fisso di una lira (importo successivamente elevato) per l'atto con cui il Governo fa la concessione della strada ferrata ».

Per l'articolo 273 dello stesso regio decreto, le disposizioni concernenti le ferrovie si applicano, in quanto possibile, anche alle tramvie a trazione meccanica.

Infine, ai sensi del regio decreto 23 giugno 1927, n. 1110, contenente « Provvedimenti per la concessione all'industria privata dell'impianto e dell'esercizio di funicolari aeree e di ascensori in servizio pubblico » (art. 10), le norme che disciplinano le tramvie a trazione meccanica di cui al citato testo unico 9 maggio 1912, n. 1447,

sono applicabili, in quanto non diversamente disposto, alle funivie e pertanto l'articolo 156 del suddetto regio decreto n. 1447 del 1912 troverà applicazione anche nei confronti degli impianti a fune.

Il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, contenente il « Testo unico della legge del registro », precisa all'articolo 56, terzo comma, che « negli atti di concessione di tramvie a trazione meccanica (leggi: impianti a fune) prive di sovvenzione governativa, la tassa si applica sull'ammontare della spesa totale di costruzione o primo impianto della linea: la quale spesa, in via provvisoria, viene desunta dal piano finanziario presentato dal concessionario e approvato dall'ente concedente. Costruita e collaudata la linea, la tassa è liquidata definitivamente, commisurandola al valore degli impianti e del materiale mobile da accertarsi, occorrendo, mediante stima ».

Pertanto, dal combinato disposto degli articoli 156 e 273 del regio decreto n. 1447 del 1912, 10 del regio decreto n. 1110 del

1927, e 56, terzo comma, del regio decreto n. 3269 del 1923, si ricava che, mentre per la registrazione di impianti a fune privi di sovvenzione si applica la tassa sull'ammontare della spesa totale di costruzione o primo impianto della linea, per la registrazione degli altri, cioè di quelli assistiti da sovvenzioni, si applicherà la sola tassa fissa.

È noto che lo sviluppo degli impianti a fune nelle zone di montagna ha assunto proporzioni rilevanti, e che esso contribuisce sensibilmente ad incrementare l'economia turistica delle regioni dell'arco alpino ed appenninico, sia nella stagione estiva e più ancora in quella invernale.

Si è manifestata quindi l'esigenza di agevolare coloro che intendevano costruire impianti a fune, sfruttando la sempre maggiore diffusione dello sport sciistico, che tanto ha contribuito a risollevarle le sorti di molte zone di montagna.

Appare tuttavia non conforme ad una politica d'incentivazione turistica e non aderente a principi di equità, lasciare in vigore, riguardo agli impianti a fune, una norma

come quella dell'articolo 56, terzo comma, della legge del registro, in base alla quale agli impianti privi di sovvenzione si applica — in sede di registrazione — la tassa sull'ammontare della spesa di costruzione o primo impianto della linea, negando con ciò il miglior trattamento della registrazione a tassa fissa che resta riservato ai soli impianti sovvenzionati.

Per quanto finora esposto, sembra opportuno proporre che venga tolta efficacia, con effetto retroattivo, per gli impianti a fune, all'articolo 56, terzo comma, della legge del registro, stabilendo, con una norma di interpretazione autentica, che il predetto articolo va inteso come inapplicabile nei confronti di tutti gli atti di concessione di impianti a fune.

Per le molteplici ragioni esposte e considerando, inoltre, che il disegno di legge tende ad eliminare una ingiusta discriminazione verso gli operatori del settore degli impianti a fune, i proponenti confidano in un favorevole esame e in una sollecita approvazione del disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

La norma dell'articolo 56, terzo comma, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, deve essere intesa come inapplicabile nei confronti degli atti di concessione di impianti a fune.